

Informazioni inerenti alla nuova legge sugli assegni familiari entrata in vigore il 01.01.2009

Danno diritto agli assegni familiari

- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del codice civile;
- b. i figliastri;
- c. gli affiliati;
- d. i fratelli, le sorelle e gli abiatrici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

Importo degli assegni familiari

L'assegno per i figli ammonterà ad almeno CHF 200.00 mensili fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno di età.

Se il figlio si trova in incapacità di guadagno, l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno di età.

L'assegno di formazione ammonta ad almeno CHF 250 mensili dall'inizio del mese successivo al compimento del 16° anno di età fino alla conclusione della formazione, tuttavia al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno di età. Non sussiste alcun diritto all'assegno di formazione qualora il reddito annuo del figlio è superiore all'importo della rendita di vecchiaia intera massima annua (attualmente di CHF 27'360.00 annui risp. CHF 2'280.00 mensili).

Concorso di diritti

(Divieto di cumulare gli assegni)

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

- a. la persona che esercita un'attività lavorativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente nella misura in cui lo prescrivono accordi internazionali e a condizione che:

- a. il diritto ad un assegno familiare non sussista anche all'estero;
- b. il diritto in Svizzera derivi da un'attività lucrativa;
- c. l'assegno familiare sia destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del codice civile;
- d. il figlio non abbia ancora compiuto il 16° anno d'età.

L'importo è fissato in base al potere d'acquisto nel paese di residenza (v. direttive per l'applicazione della legge federale sugli assegni familiari, pagine 57 e 58).

Sono corrisposti soltanto assegni interi

Il reddito minimo per la riscossione di assegni familiari ammonta attualmente a

- CHF 6'840.00 annui, risp.
- CHF 570.00 mensili.

E' decisivo il reddito AVS determinante.

Informazioni attuali sono disponibili sui seguenti siti:

<http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/index.html?lang=it>